



14737/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - I

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

dott. Vittorio RAGONESI	Presidente
dott. Magda CRISTIANO	Consigliere
dott. Francesco Antonio GENOVESE	Consigliere
dott. Carlo DE CHIARA	Consigliere
dott. Guido MERCOLINO	rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da

COSTA CADDU S.R.L., in persona dell'amministratore unico p.t. Franco Anzidei, elettivamente domiciliata in Roma, alla via F. Paulucci De' Calboli n. 9, presso l'avv. prof. PIERO SANDULLI, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

BANCA POPOLARE DI BERGAMO S.P.A. e UNIONE DI BANCHE ITALIANE SOC. COOP. P.A. (già Banca Popolari Unite Soc. coop. p.a.), rappresentate da Maria Laura Donarini, la prima in virtù di procura per notaio Rita Bosi del 4 giugno 2014, rep. n. 29660, e la seconda in virtù di procura per notaio Giovanni Battista Calini del 6 novembre 2013, rep. n. 97045, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Alessandria n. 208, presso l'avv. MASSIMILIANO CARDARELLI, dal quale sono rappresentate e difese in virtù di procure speciali in calce al controricorso

pu + ei
OGGETTO: rendi-
 conto

J



CONTRORICORRENTI

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2725/13, pubblicata il 14 maggio 2013.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11 aprile 2016 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il difensore delle controricorrenti.

Fatto e Diritto

E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

« 1. — *Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Roma ha accolto l'appello proposto dalle Banche Popolari Unite Soc. coop. a r.l. e dalla Banca Popolare di Bergamo S.p.a. avverso la sentenza emessa il 16 maggio 2006, con cui il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda di rendimento del conto proposta dalla Costa Caddu S.r.l. nei confronti delle appellanti, condannandole alla restituzione della somma di Euro 410.249,04, oltre interessi, incassata a seguito della riscossione di effetti cambiari costituiti in pegno a garanzia di una linea di credito concessa per sconto di portafoglio.*

2. — *Avverso la predetta sentenza la Costa Caddu ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Le Banche hanno resistito con controricorso.*

3. — *A sostegno dell'impugnazione, la ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 31, 42, 43 e 44 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dell'art. 2740 cod. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato prescritto il credito azionato, in quanto fatto valere ad oltre dieci anni di distanza dalla costituzione in pegno delle cambiali, senza tenere conto*

8



del fallimento di essa ricorrente, dichiarato nell'anno 1992 e chiuso nell'anno 1998, e della conseguente sospensione del termine di prescrizione, determinata dalla privazione della disponibilità dei propri beni. Aggiunge che la Corte di merito ha erroneamente escluso l'avvenuta interruzione della prescrizione, per effetto dell'azione proposta dal curatore nei confronti delle Banche ai sensi dell'art. 44 della legge fall., non avendo considerato che la dichiarazione di fallimento comporta l'attribuzione al curatore della legittimazione sostanziale e processuale in ordine al patrimonio del fallito, ivi compresi i diritti controversi.

4. — La natura squisitamente giuridica delle predette censure, rendendone possibile l'esame sulla base degli accertamenti di fatto risultanti dalla sentenza impugnata, consente di escludere la fondatezza delle eccezioni d'improcedibilità ed inammissibilità sollevate dalle controricorrenti, secondo cui la ricorrente non ha adempiuto l'onere d'indicazione ed allegazione dei documenti posto a suo carico dagli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369 cod. proc. civ. L'osservanza di tali disposizioni dev'essere infatti verificata con riguardo ad ogni singolo motivo di impugnazione, e può condurre alla declaratoria d'improcedibilità o d'inammissibilità dello stesso soltanto quando, senza l'esame dell'atto o del documento non indicato o non allegato, risulterebbero impossibili la comprensione della censura e degli indispensabili presupposti fattuali sui quali essa si fonda, nonché la valutazione della sua decisività (cfr. Cass., Sez. Un., 5 luglio 2013, n. 16887).

5. — Il ricorso è peraltro infondato.

Nel disciplinare la sospensione della prescrizione, gli artt. 2941 e 2942 cod. civ. non contemplano infatti tra le relative ipotesi anche il fallimento del titolare del diritto, la cui dichiarazione, pertanto, non impedisce, per la durata della procedura, il decorso del termine prescrizionale nei rapporti con i terzi, dal momento

g



che i diritti vantati dal fallito nei confronti dei propri debitori o sui beni compresi nel fallimento possono essere esercitati dal curatore, in virtù della legittimazione attribuitagli dagli artt. 42 e 43 della legge fall., mentre l'inerzia o il disinteresse degli organi della procedura legittimano il fallito ad agire, in via eccezionale, per la tutela dei propri diritti, senza che i terzi possano opporgli il difetto di capacità processuale, previsto esclusivamente a tutela degl'interessi della massa (cfr. Cass., Sez. III, 11 gennaio 2007, n. 396). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui, pur avendo dato atto della circostanza che, nel periodo compreso tra la consegna delle cambiali costituite in pegno a garanzia della linea di credito concessa dalla Banca Popolare di Bergamo e l'esercizio dell'azione di rendimento del conto e di restituzione dell'importo riscosso, la società attrice era stata dichiarata fallita, con la conseguente perdita dell'amministrazione e della disponibilità dei propri beni e diritti, non ha escluso dal computo della prescrizione il periodo trascorso fino al momento in cui, con la chiusura del fallimento, essa era ritornata in bonis.

5.1. — Quanto all'azione di cui all'art. 44 della legge fall. esercitata dal curatore nei confronti della medesima Banca, correttamente la sentenza impugnata ne ha negato l'idoneità ad interrompere la prescrizione del diritto posto a fondamento dell'azione di rendiconto e restituzione, in considerazione della differenza di causa petendi e petitum riscontrabile tra le due azioni, nonché della diversità della legittimazione sottesa all'esercizio di ciascuna di esse.

E' noto infatti che, sotto il profilo oggettivo, l'effetto interruttivo della prescrizione non è ricollegabile ad una domanda qualsiasi, ma solo a quella con cui sia stato chiesto il riconoscimento e la tutela giuridica del diritto del quale venga eccepita la prescrizione (cfr. Cass., Sez. III, 20 novembre 2009, n. 24540; 29 mar-



zo 2005, n. 6570; 9 aprile 2003, n. 5575); sotto il profilo soggettivo, invece, gli atti interruttivi della prescrizione provenienti da un terzo estraneo al rapporto in tanto possono conseguire la finalità cui mirano, in quanto tale soggetto abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere specificamente o generalmente abilitante, ancorchè conferito senza formalità (cfr. Cass., Sez. lav., 22 febbraio 2006, n. 3873; 22 aprile 2002, n. 5821; Cass., Sez. III, 14 settembre 2000, n. 12161).

Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha evidenziato che, mentre la domanda proposta nel presente giudizio trova fondamento nel mandato conferito alla Banca per l'incasso delle cambiali costituite in pegno a garanzia della linea di credito concessa alla Costa Caddu, e ha per oggetto il rendimento del conto relativo alla riscossione dei titoli e la restituzione dell'importo effettivamente incassato, oltre agli effetti rimasti insoluti, ovvero dell'intero importo delle cambiali, quella proposta dal curatore traeva invece origine dagli accreditamenti e dalle rimesse effettuati sul conto corrente della società ricorrente, in dipendenza dell'anticipazione dell'importo dei titoli e dei pagamenti ricevuti dalla Banca, ed era volta ad ottenerne la dichiarazione di inefficacia, in quanto eseguiti in data successiva alla dichiarazione di fallimento, con la condanna della convenuta alla restituzione dei relativi importi. Nell'esercizio di quest'ultima azione, il curatore non è d'altronde subentrato nella medesima posizione sostanziale e processuale della società fallita (nella posizione, cioè, che quest'ultima avrebbe assunto qualora avesse agito in proprio al fine di acquisire al suo patrimonio poste attive di sua spettanza già prima della dichiarazione di fallimento, ed indipendentemente dal dissesto successivamente verificatosi), non avendo azionato una pretesa rinvenuta nel patrimonio della stessa, ma avendo a-

G



gito in sostituzione dei creditori ai fini della ricostruzione del patrimonio originario della società, e dunque nella veste processuale di terzo, dotato di un'autonoma legittimazione, collegata alle funzioni esercitate in qualità di organo della procedura: in tale veste, egli non poteva essere considerato né un successore o un dante causa della società ricorrente, né un rappresentante o un mandatario della stessa, con la conseguenza che alla domanda da lui proposta non può riconoscersi, neppure sotto il profilo soggettivo, l'idoneità ad interrompere la prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di mandato. ».

Il collegio, esaminato il ricorso, la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l'opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta, non risultando meritevoli di accoglimento le contrarie argomentazioni svolte nella memoria depositata dalla ricorrente, la quale si limita ad insistere nella propria tesi difensiva, senza addurre ragioni idonee a giustificare una rimediazione delle predette conclusioni.

Il ricorso va pertanto rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la Costa Caddu S.r.l. al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi Euro 8.200,00, ivi compresi Euro 8.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

00



Così deciso in Roma, l'11 aprile 2016, nella camera di consiglio della Sesta
Sezione Civile

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi. 19 LUG. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA

Il Funzionario Giudiziario
Cinzia DIPRIMA